

Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre (nel seguito denominato più brevemente CdA), conformemente a quanto previsto dallo Statuto (in particolare: artt. 15, 44 e 45) e dal Regolamento Generale di Ateneo (in particolare: art. 10).

Art 2 - Convocazione e documentazione

1. Il CdA è presieduto dal Rettore. Nei casi previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente, ivi compresi i regolamenti di Ateneo, è presieduto dal Prorettore vicario o dal Decano dei professori ordinari dell'Ateneo o dal Decano dei professori ordinari componenti dell'organo, che assume la funzione di Presidente con voto deliberativo.

2. Le adunanze del CdA si svolgono secondo un calendario annuale concordato preventivamente. La definizione del calendario annuale ha efficacia di formale convocazione delle adunanze. Il Presidente può convocare il CdA anche al di fuori del suddetto calendario, qualora lo ritenga necessario. Il CdA, inoltre, è convocato dal Presidente quando ne facciano richiesta almeno quattro dei suoi componenti, con l'indicazione degli argomenti da trattare. La richiesta è trasmessa al Presidente per il tramite dell'Ufficio Organi Collegiali. La convocazione è disposta dal Presidente entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Per i casi di urgenza, debitamente motivati, la convocazione dell'eventuale adunanza al di fuori del calendario annuale, di cui al comma 2, è trasmessa entro il giorno precedente tramite posta elettronica o attraverso comunicazione telefonica, documentata mediante apposito verbale redatto dal funzionario competente.

4. Ciascuna questione è inserita nell'ordine del giorno dal Presidente, previo visto del Direttore Generale o, in suo luogo, del Dirigente di volta in volta

delegato, attestante la legittimità e la completezza tecnico-amministrativa della relativa documentazione.

5. La documentazione relativa all'ordine del giorno e utile per l'adunanza, fatti salvi casi eccezionali, è resa disponibile ai componenti dell'organo due giorni prima della data di svolgimento della riunione. Ciascun consigliere di amministrazione riceve tramite posta elettronica apposita comunicazione in ordine alla disponibilità di tale documentazione. Per la trasmissione e la consultazione della documentazione sono utilizzati appositi strumenti informatici.

Art. 3 - Adunanze

1. Le adunanze del CdA sono riservate. Non è ammessa la presenza di estranei, salvo quanto previsto dall'art. 15 commi 3 e 4 dello Statuto e dal presente articolo.

2. Il *quorum* di validità dell'adunanza, di cui all'art. 44 dello Statuto, è registrato per ogni singola deliberazione.

3. Ai sensi del *Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle adunanze telematiche degli organi collegiali*, è possibile partecipare alle adunanze tramite l'utilizzazione di opportuni sistemi di videoconferenza, nonché svolgere riunioni nelle quali tutti i componenti dell'organo siano in reciproco collegamento tramite i predetti sistemi.

4. Le giustificazioni per le assenze sono comunicate dai consiglieri di amministrazione, di norma, tramite posta elettronica, con un messaggio indirizzato all'*account* dell'Ufficio Organi Collegiali. Non sono ammesse sostituzioni di componenti dell'organo, salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1.

5. Il Direttore Generale partecipa alle adunanze del CdA con voto consultivo e svolge le funzioni di Segretario dell'organo. In caso di propria assenza o impedimento, il Direttore Generale delega formalmente un Dirigente dell'Ateneo allo svolgimento delle funzioni di Segretario. Il Segretario si avvale del supporto dell'Ufficio Organi Collegiali, il cui personale assiste alle adunanze unitamente al responsabile dell'Area Affari Generali e Didattica. Assistono alle adunanze i Dirigenti dell'Ateneo con funzioni di Direttori, sulla base delle specifiche competenze con riferimento alle questioni affrontate.

6. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti assistono alle adunanze del CdA.

7. Ciascun componente dell'organo che intenda abbandonare temporaneamente o definitivamente l'adunanza in corso di svolgimento, non partecipando alla discussione o alla deliberazione su uno o più degli argomenti all'ordine del giorno, è tenuto a darne comunicazione al Segretario dell'organo, al fine di consentirne la verbalizzazione.

8. Per la discussione di questioni di carattere generale, non rientranti nelle specifiche competenze dei due organi di governo dell'Ateneo, il Rettore può convocare e presiedere adunanze del CdA e del Senato Accademico in forma congiunta, con funzione consultiva. Per tali riunioni viene predisposto un verbale.

Art. 4 - Svolgimento delle adunanze

1. Le singole questioni vengono discusse secondo la loro collocazione nell'ordine del giorno. Il Presidente può decidere di modificare l'ordine della trattazione degli argomenti indicati nell'ordine del giorno. Il Presidente per motivate ragioni può integrare l'ordine del giorno con l'inserimento di uno o più nuovi argomenti.

2. La trattazione relativa a ciascuna delle questioni relative agli argomenti all'ordine del giorno è avviata da un'introduzione illustrativa.

3. La discussione è diretta dal Presidente, al quale ciascun componente dell'organo può chiedere di intervenire.

4. Il Presidente garantisce il funzionale impiego del tempo, garantendo a tutti i consiglieri uguale diritto di intervento e fissando, ove occorra, la durata massima dei singoli interventi in rapporto al numero degli iscritti per intervenire e allo svolgimento complessivo della seduta. Il Presidente può richiamare gli intervenuti affinché si attengano al tema in discussione. In caso di richiamo infruttuoso può togliere la parola.

5. I componenti dell'organo, durante le riunioni, possono presentare mozioni d'ordine, intese come inviti all'organo a prendere decisioni sulle modalità di svolgimento del dibattito. La mozione d'ordine ha diritto di precedenza qualora

introduca sostanziali modifiche ritenute funzionali all'organizzazione e allo svolgimento dei lavori.

Art. 5 - Deliberazioni

1. Le singole questioni trattate in relazione a ciascuno degli argomenti dell'ordine del giorno sono presentate con una proposta di deliberazione, in ordine alla quale, al termine della discussione, il Presidente invita i componenti dell'organo a esprimere il proprio voto. Le proposte di deliberazione possono essere approvate integralmente, oppure approvate con modificazioni, oppure respinte, con l'approvazione di eventuali proposte alternative. Il Presidente può sottoporre singole questioni all'esame dell'organo non corredate di una relativa proposta di delibera, sulle quali l'organo esprime la propria deliberazione al termine della discussione.

2. Le deliberazioni sono validamente adottate quando ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo presenti all'adunanza, salvo quando sia prescritta una diversa maggioranza. Nel computo dei presenti sono compresi coloro i quali esprimano voto di astensione. In caso di parità tra i voti favorevoli e non favorevoli, prevale il voto del Presidente.

3. Nel caso in cui siano poste in votazione più di una proposta di deliberazione tra loro alternative, ciascun componente dell'organo può esprimere il proprio voto favorevole per una sola proposta. L'espressione del voto di astensione vale per tutte le proposte in esame. Il Presidente sottopone le proposte al voto una per volta. Risulta approvata la proposta che ottiene il voto favorevole della maggioranza di voti di cui al comma 2. Nel caso in cui le proposte alternative siano in numero maggiore di due e alla prima votazione nessuna abbia ottenuto la maggioranza di voti di cui al comma 2, si procede ad una seconda votazione nella quale il Presidente sottopone al voto le due proposte maggiormente votate. Risulta approvata la proposta che ottiene la maggioranza di voti di cui al comma 2.

4. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salvo quando sia diversamente disposto dalle norme vigenti. Ove richiesto da almeno un quinto dei componenti presenti all'adunanza o nel caso di deliberazioni riguardanti la scelta di persone fisiche per ricoprire cariche nell'ambito dell'Ateneo o incarichi di diversa natura, la votazione avviene a scrutinio segreto. La votazione avviene a scrutinio palese nel caso in cui la delibera consista nell'accertamento del possesso, da

parte di persone fisiche, dei requisiti previsti per l'assunzione di cariche di Ateneo o di incarichi di diversa natura.

5. Laddove ritenuto necessario ai fini dell'accertamento del voto, il Presidente può stabilire di effettuare la votazione con il sistema dell'appello nominale.

6. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano suoi parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 6 - Verbali ed esecuzione delle delibere

1. Per ciascuna adunanza il Segretario dell'organo redige un verbale, che viene sottoposto all'approvazione dell'organo, di norma, nell'adunanza successiva. Il verbale dà conto integralmente delle deliberazioni adottate dal CdA. In sede di approvazione, il componente dell'organo dissenziente ha facoltà di esprimere il proprio motivato dissenso o il proprio punto di vista o le ragioni delle sue osservazioni e critiche, ma non ha facoltà di richiedere modifiche.

2. I componenti dell'organo che intendano chiedere l'inserimento nel verbale di un proprio intervento, come formulato nel corso della riunione, sono tenuti a consegnarne il testo scritto al Segretario nel corso dell'adunanza.

3. Nei verbali viene riportato il numero dei voti favorevoli, contrari e di astensione relativi a ciascuna deliberazione. Non vengono indicati i nomi dei singoli componenti favorevoli, contrari e astenuti, fatta salva la facoltà di far inserire nel verbale, per chi ne fa richiesta, la dichiarazione della propria opzione di voto.

4. Dopo l'approvazione, i verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'organo. Gli originali dei verbali, anche predisposti in formato elettronico, sono custoditi presso l'Ufficio Organi Collegiali.

5. Le deliberazioni del CdA sono trasmesse agli uffici incaricati della relativa esecuzione, di norma, entro 24 ore dallo svolgimento dell'adunanza, attraverso il sistema di protocollo informatico. Gli uffici hanno cura di dare comunicazione alle strutture interne dell'Ateneo in ordine all'adozione di deliberazioni nell'ambito di procedimenti avviati dalle strutture medesime. Provvedono altresì a dare comunicazione a persone dell'Ateneo o a soggetti esterni all'Università in ordine a deliberazioni che li riguardino.

6. I verbali delle adunanze del CdA, dopo la loro approvazione sono resi pubblici in modalità *intranet* nel sito *web* dedicato alle attività degli organi collegiali di governo dell'Ateneo.

Art. 7 – Organizzazione dei lavori

1. La funzione di esame istruttorio relativo alle proposte di deliberazione da sottoporre al CdA è affidata ai cinque componenti dell'organo rappresentanti del personale dell'Ateneo.

2. Tale funzione consiste nell'esame preventivo della documentazione, per verificarne la coerenza con i vigenti piani di sviluppo strategico dell'Ateneo, nonché la completezza delle informazioni e dei dati presentati. I componenti di cui al comma 1 possono acquisire dal Direttore Generale o dai competenti Direttori le informazioni utili per lo svolgimento dell'esame istruttorio.

3. Qualora ritenuto necessario, il Rettore può convocare una riunione con i componenti di cui al comma 1 preliminarmente allo svolgimento dell'adunanza.

4. Possono partecipare alla riunione di cui al comma 3, con funzioni di supporto, il Direttore Generale e i dirigenti o funzionari invitati dal Direttore medesimo, sulla base degli argomenti trattati.

5. Ai sensi dell'art. 14, comma 17 dello Statuto e dell'art. 9, comma 3 del Regolamento generale di Ateneo, possono essere costituite Commissioni congiunte, composte da membri del CdA e del Senato Accademico designati con deliberazione rispettiva di ciascun organo e coordinate dal Rettore o da un suo delegato.

6. Il CdA può deliberare la costituzione di Commissioni *ad hoc* per la trattazione di specifiche tematiche.

Art. 8 - Decadenza dalla carica di consigliere di amministrazione

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 11 dello Statuto di Ateneo, i componenti del CdA che non partecipino a più della metà delle riunioni ordinarie in uno stesso anno accademico decadono dalla carica.

2. La decadenza è disposta dal Rettore con proprio decreto, da adottarsi entro trenta giorni dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello nel corso del quale sono computate le assenze.

3. Non sono computate ai fini della decadenza le assenze per malattia, debitamente giustificate. A tal fine il consigliere di amministrazione assente per malattia ad una riunione ordinaria dell'organo comunica all'Ufficio Organi Collegiali, tramite posta elettronica il numero di protocollo del certificato rilasciato dal proprio medico di medicina generale, entro cinque giorni dalla data di svolgimento della riunione.

Art. 9 - Norme finali

1. Il presente Regolamento è adottato dal CdA a maggioranza assoluta dei propri componenti.

2. Modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Presidente o da almeno due consiglieri. Le modifiche sono approvate con la medesima maggioranza di cui al comma 1.

3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si osservano le norme dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo, nonché i principi generali che regolano il funzionamento degli organi collegiali amministrativi.